LEGGE 24 giugno 1987 n. 72 (pubblicata il 30 luglio 1987)

Abrogazione della tassa di cinquina.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 giugno 1987.

Art. 1

E' abrogata la disposizione prevista al paragrafo 556 Rubrica 34a del Libro 3° degli Statuti per la sola parte relativa all'onere del pagamento della tassa del cinque per cento del valore e della stima della cosa, da parte del forense in caso di acquisto dello stesso di beni immobili a qualsiasi titolo.

E' abrogato ogni successivo provvedimento normativo di modifica e di aggiornamento correlativo a tale disposizione.

E' altresì abrogato il disposto di cui al secondo comma dell'art. 9 della Legge sulle società 21 dicembre 1942 n. 45 relativamente al seguente testo: "e - ove ritenga che il capitale azionario sia in prevalenza straniero - alla tassa di cui all'articolo 5 della Legge 14 marzo 1918 sulle tasse di registro" - nonchè i corrispondenti successivi disposti normativi di modifica.

Art. 2

Resta in vigore ogni altra disposizione, anche prevista da leggi speciali, che demanda al Consiglio dei XII ogni autorizzazione, ivi compresa quella relativa all'acquisto od intestazione a qualsiasi titolo di beni immobili o diritti reali, ad esclusione del diritto di usufrutto, da parte di persona fisica forense e di tutte le persone giuridiche.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 25 giugno 1987/1686 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Renzo Renzi - Carlo Franciosi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva